



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Prot. n. 798/C2abc

Ancona, 19 gennaio 2011

URGENTE

**Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
LORO SEDI**

**e, p.c.: Ai Dirigenti
degli Uffici IV – V – VI – VII
(Ambiti territoriali della regione)
LORO SEDI**

**Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali
del comparto Scuola e dell'area V della dirigenza
LORO SEDI**

OGGETTO: D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010. Cessazioni dal servizio. Trattamento di quiescenza. Ulteriori indicazioni operative.

Con nota n. 22873 del 30 dicembre 2010 sono stati diramati la Circolare Ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010 e il Decreto Ministeriale n. 99 del 28 dicembre 2010, peraltro reperibili sulla rete INTRANET e sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La ministeriale citata conferma, tra l'altro, la validità dei criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 (registrata alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2010, reg. 1, foglio 59), per l'applicazione dei commi 7 e 11 della Legge n. 133/2008 di conversione del Decreto Legge n. 112/2008.

Al riguardo, anche per corrispondere a quesiti formulati per le vie brevi, si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni punti della Circolare Ministeriale, nel duplice intento di assicurare la necessaria uniformità di indirizzo in ambito regionale e il corretto adempimento.

I) Applicazione del comma 7 dell'art. 72 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133

Personale docente, educativo ed ATA che compirà il 65° anno di età nel periodo 1° settembre 2010 – 31 agosto 2011 (i nati tra il 1° settembre 1945 ed il 31 agosto 1946) – (cfr. punto 3 della Direttiva ministeriale n. 94/2009)

L'art. 9, comma 31, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del Decreto Legislativo n. 297/1994, a nuove assunzioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche — Direzione Generale

Per effetto della nuova disposizione, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, stabiliti dalla Direttiva n. 94/2009, devono essere applicati in maniera puntuale e motivata.

In via preliminare si ribadisce che la domanda di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età non potrà essere assolutamente accolta nei casi in cui alla data del 31 agosto 2011 gli interessati raggiungano l'anzianità contributiva di anni 40 (anni 39, mesi 11, giorni 16).

È ovvio che nei confronti di coloro che al 31 agosto 2011 avranno maturato l'anzianità contributiva di anni 39 (anni 38, mesi 11, giorni 16) la permanenza in servizio dovrà essere limitata ad un solo anno scolastico.

Dovrà inoltre essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza.

In altri termini, non potrà farsi luogo all'autorizzazione alla permanenza in servizio nei confronti di coloro che, pur non avendo maturato l'anzianità massima contributiva di anni 40 (anni 39, mesi 11, giorni 16), appartengono a classi di concorso, posto o profilo con situazioni di esubero a livello provinciale.

A tal fine i Dirigenti degli Uffici territoriali dovranno fornire (non oltre il 31 gennaio 2011) alle Istituzioni scolastiche dell'Ambito di competenza l'elenco delle situazioni di esubero (classi di concorso, posti o profilo), constatate in occasione della determinazione degli organici di diritto dell'anno scolastico 2010/2011.

In considerazione del prevedibile insorgere di situazioni di soprannumero dovute alla progressiva attuazione dei processi di modifica ordinamentale in atto, si collocherà a riposo anche il personale richiedente la proroga che appartenga a classi di concorso, posti o profilo per i quali, in occasione dell'organico di diritto 2010/2011, non vi erano posti vacanti o ve ne era uno soltanto, circostanze che sono indice sintomatico del futuro insorgere di soprannumero; è parimenti compito degli Uffici territoriali fornire alle Scuole, entro il 31 gennaio 2011, anche l'elenco di detti classi, posti o profilo.

Nell'esame delle domande sarà opportuno valutare l'esperienza professionale acquisita dai richiedenti, privilegiando il personale con un'anzianità di servizio minore di 35 anni.

La normativa sopra richiamata modifica, come già si è avuto modo di precisare negli anni precedenti, l'art. 16, comma 1, del Decreto Legislativo n. 503/1992, recepito dall'art. 509, comma 5, del Decreto Legislativo n. 297/1994.

Nulla è innovato rispetto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, che disciplinano i trattenimenti in servizio per raggiungere il massimo o il minimo ai fini del trattamento di pensione.

Anche se la casistica che ricade nel campo di applicazione dei perdetti commi 2 e 3 dell'art. 509 del Decreto Legislativo n. 297/1994 è ormai rara, si fa memoria di quanto segue (cfr. nota n. 3582 del 26 febbraio 2009):

- 1) possono avvalersi dell'applicazione del secondo comma dell'art. 509 soltanto coloro che erano in servizio nella Scuola (con iscrizione al fondo pensioni dello Stato) alla data del 1° ottobre 1974, ai fini del raggiungimento dell'anzianità massima pensionabile (40 anni di servizio, cioè anni 39, mesi 11, giorni 16) e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età (vale a dire non oltre il termine del 31 agosto dell'anno scola-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche — Direzione Generale

stico in cui cade il compimento settantesimo anno di età). In conformità ad una vasta giurisprudenza, la proroga può essere concessa anche per migliorare la posizione contributiva, pure se il periodo di permanenza in servizio non consente di raggiungere i 40 anni (ovvero anni 39, mesi 11, giorni 16);

- 2) possono avvalersi dell'applicazione del terzo comma dell'art. 509 soltanto coloro che non hanno raggiunto l'anzianità minima prevista dalla vigente normativa (15 anni, ovvero 14 anni, mesi 11, giorni 16, per chi può far valere periodi utili prima del 31 dicembre 1992, 20 anni, ovvero anni 19, mesi 11, giorni 16 negli altri casi). La richiesta di permanenza in servizio ai sensi di tale norma può essere accolta solo nel caso che, effettivamente, nel corso del periodo di proroga concesso, non oltre il settantesimo anno di età, sia raggiunta l'anzianità minima come sopra determinata.

Al fine di consentire a questo Ufficio di aderire ad analoga richiesta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (cfr. Circolare Ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010), i Dirigenti Scolastici avranno cura di comunicare, esclusivamente a mezzo di posta elettronica, non oltre il 22 marzo 2011, all'indirizzo giancarlo.mariani.an@istruzione.it, l'elenco delle istanze di trattenimento in servizio accolte.

L'elenco dovrà contenere i seguenti dati:

- 1) cognome e nome degli interessati;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) normativa di riferimento (art. 509, comma 5, del Decreto Legislativo n. 297/1994; oppure art. 509, comma 2 o comma 3 dello stesso Decreto Legislativo, ipotesi, queste ultime, molto rare);
- 4) classe di concorso, posto o profilo di appartenenza;
- 5) estremi del provvedimento adottato.

Dovrà essere dato comunque riscontro, anche in senso negativo.

II) Applicazione del comma 11 dell'art. 72 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133

Personale docente, educativo e A.T.A.

Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94/2009 sopra richiamata.

Al riguardo, per una corretta applicazione, si fa rinvio alle indicazioni operative contenute nell'apposito paragrafo della Circolare Ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010 e alle note di questo Ufficio n. 21436 del 29 dicembre 2009, n. 1426 del 29 gennaio 2010, tutte reperibili sul sito web di questa Direzione Generale.

Si richiama anche la nota ministeriale n. 2261 del 25 febbraio 2010, reperibile sulla rete Intranet.

Le SS.LL., verificata l'esistenza del possesso da parte del personale in argomento del requisito di quaranta anni (39 anni, mesi 11, giorni 16) di anzianità contributiva alla data del 31 agosto 2011, comunicheranno agli interessati, entro il 28 febbraio 2011, il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche — Direzione Generale

La risoluzione prevista dal comma 11 dell'art. 72 si applica anche nei confronti del personale che allo stato non presta servizio presso le Istituzioni scolastiche (ad esempio il personale utilizzato presso altre Amministrazioni).

In tal caso il preavviso di risoluzione dovrà essere effettuato dal Dirigente Scolastico dell'ultima scuola di titolarità, sulla base della segnalazione di questa Direzione Generale.

III) Indicazioni operative di carattere generale

Si ritiene utile rammentare ancora una volta che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva devono essere considerati tutti i periodi contributivi e di servizio, compresi i periodi degli studi universitari riscattati, i servizi non di ruolo computati e/o riscattati, i periodi contributivi ricongiunti ai sensi delle Leggi n. 29/1979 e n. 45/90, il servizio militare e le supervalutazioni del servizio.

Le domande di riscatto e di ricongiunzione divengono irrevocabili dopo l'accettazione del pagamento del relativo onere.

Nel conteggio dell'anzianità massima contributiva di anni 39, mesi 11, giorni 16 deve essere considerato anche il «*prolungamento*» del servizio fino al 30 settembre 2011 (ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 4 agosto 1977 n. 517 per coloro che sono stati assunti nella Scuola, con iscrizione al fondo pensioni dello Stato, anteriormente alla data del 1° settembre 1977, di entrata in vigore della stessa legge n. 517/77) o fino al 9 settembre 2011 (ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 9 agosto 1986 n. 467 per coloro che sono stati assunti nella Scuola, con iscrizione al fondo pensioni dello Stato, successivamente al 1° settembre 1977, ma anteriormente alla data del 27 agosto 1986, di entrata in vigore della stessa legge n. 467).

I provvedimenti concernenti il personale docente, educativo ed A.T.A. rientrano nella competenza dei Dirigenti Scolastici, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Riguardo al mancato adempimento, nel rispetto della normativa sopra citata e dei criteri generali determinati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 e con la Circolare Ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010, si sottolinea la personale responsabilità delle SS.LL.

Rientra invece nell'ambito delle competenze di questa Direzione Generale l'adozione dei provvedimenti relativi ai Dirigenti Scolastici.

I Dirigenti degli Uffici territoriali assicureranno ogni forma di supporto tecnico ed amministrativo ai Dirigenti Scolastici del rispettivo Ambito, per il puntuale e corretto adempimento.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta

AF/MAR/cessazioni servizio_2011_1